



Il bilancio sociale e la scadenza del 30 di giugno

Nota informativa n. 29 del 23/06/2021

Le associazioni di promozione sociale sono tenute ad adottare il bilancio sociale quando abbiano superato un milione di euro di ricavi di qualsiasi natura. A prevederlo è l'articolo 14 del Codice del Terzo Settore ai sensi del quale

“1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte”.

Il bilancio sociale sarà redatto nel rispetto del Modello adottato con il Decreto del 4 luglio 2019 su cui ci siamo soffermati nella nostra circolare [“Bilancio sociale? Chi lo deve predisporre, come deve predisporlo ed entro quando?”](#) alla cui lettura rinviamo.

Le associazioni non obbligate per legge ad adottare il bilancio sociale ma che intendano approvarlo senza rispettare i requisiti del Modello ministeriale potranno farlo ma non potranno in questo caso qualificare il documento come *“Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del DLgs 117/2017”*.

Entro quando adottare il bilancio sociale?

In linea generale è necessario verificare cosa prevede lo statuto: al suo interno infatti è necessario specificare quali sono gli organi competenti ad adottarlo e la relativa tempistica.

Come evidenziato nella circolare [“Entro quando è necessario approvare il bilancio sociale?”](#), il Ministero del Lavoro, con la [Nota n. 7073 del 26 maggio 2021](#), ha offerto delle indicazioni molto interessanti per le associazioni con esercizio solare.

In primo luogo, la proroga per l'approvazione del bilancio di esercizio per i sodalizi con esercizio solare al 29 giugno si estende anche al termine di approvazione del bilancio sociale. Sul tema si era già espresso il Ministero con la [nota n. 5176 del 16 aprile 2021](#) diretta alle imprese sociali.

Il Ministero poi chiarisce che il termine individuato dal legislatore nel richiamato articolo 106 (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) riguarda l'effettuazione della convocazione dei soci/associati chiamati a partecipare all'assemblea e non la data entro cui quest'ultima dovrà tenersi: il comma 7 del medesimo articolo prevede infatti che *“le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”*. Si ricorda che entro tale termine è possibile indire l'assemblea anche con modalità telematiche nonostante non sia espressamente previsto dallo statuto ma come misura garantita nell'ambito delle azioni di contenimento del contagio Covid-19.



Come pubblicizzare il bilancio sociale?

Il bilancio deve quindi essere pubblicato:

- 1) **entro il 30 giugno di ogni anno** con riferimento all'esercizio precedente sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: non essendo ancora operativo il RUNTS per ora non si configura l'obbligo;
- 2) entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente nel Registro imprese per le imprese sociali (non viene espressamente indicato un termine nel DLgs 112/2017 per cui si applica il termine indicato nel CTS), fatta salva la possibilità di depositarlo nel più ampio termine concesso per il deposito del bilancio di esercizio (ossia entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione ai sensi dell'art. 2435 del Codice civile).

Il bilancio sociale deve inoltre essere pubblicato **sul proprio sito internet**, possibilmente in una pagina o sezione dedicata, o sul sito internet della rete associativa a cui l'organizzazione aderisce.

Chi controlla il bilancio sociale?

Il bilancio sociale **deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo** che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida ministeriali.

L'attività di monitoraggio attiene all'onere - di cui è gravato l'organo di controllo - di effettuare verifiche in ordine a:

- esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale in conformità con le norme che ne disciplinano l'esercizio, oltre alle eventuali attività "diverse" definite ai sensi dell'art. 6 del CTS, per cui sarà necessario anche verificare il rispetto dei previsti criteri di secondarietà e strumentalità definiti dall'apposito decreto;
- rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate dall'ente, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali;
- assenza dello scopo di lucro, da attuare anche mediante la destinazione del patrimonio (nel suo complesso) per lo svolgimento dell'attività statutaria e l'osservanza del divieto di distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione e fondi comunque denominati.

Analoghi compiti sono previsti, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 112/2017, per le Imprese Sociali, iniziando dalla necessità di verificare anche il rispetto del criterio di prevalenza dei ricavi, derivanti per almeno il 70% del loro ammontare complessivo dalle attività di impresa di interesse generale.

Stante poi la generale applicabilità analogica delle norme previste in tema di società, l'organo di controllo sarà responsabile anche rispetto agli adempimenti pubblicitari generali, ossia **deposito del bilancio al Registro Unico Nazionale** (o al Registro Imprese per le imprese sociali) e **pubblicazione del documento sul sito internet istituzionale dell'ente** (in alternativa, su quello della rete associativa di riferimento).